



**COMUNE DI PERNUMIA**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n .30 del 08/11/2024

## Sommario

<b>Articolo 1 – Oggetto .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 – Responsabile del procedimento.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	
<b>Articolo 3 – Definizione e oggetto .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 – Attivazione del procedimento .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 5 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 – Svolgimento del contraddittorio .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 8 – Contenuto dell'atto di adesione.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 9 – Esito negativo del procedimento .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 10 – Modalità di pagamento .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 11 – Perfezionamento ed effetti della definizione .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO II - RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	
<b>Articolo 12 – Modalità operative.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO III - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE</b>	
<b>Articolo 13 – Conciliazione giudiziale.....</b>	<b>6</b>

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina degli strumenti deflativi del contenzioso tributario allo scopo di disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti del Comune di Battaglia Terme e di massimizzare la *compliance* nel rapporto tributario tra contribuente e Comune.

### **Art. 2 – Responsabile del procedimento**

1. Competono al Responsabile dell'Ufficio tributi o, ove individuato, al responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con i contribuenti, nell'ambito dell'applicazione degli strumenti disciplinati dal presente regolamento.

## **CAPO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 3 – Definizione e oggetto**

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni che seguono.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

### **Art. 4 – Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a. dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b. su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c. su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

### **Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio invita il contribuente all'adesione:
  - nell'ambito dell'invio dello schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo di cui all'art. 4 comma 8 del Regolamento comunale di applicazione dello Statuto del contribuente,
  - negli altri casi in cui ritenga che, benché non vi sia l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo, si tratti di materia concordabile e sia opportuno interloquire con il contribuente al fine di addivenire all'accertamento con adesione.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà, al di fuori da casi di invio dello schema di atto ai sensi dell'art. 4 comma 8 del Regolamento comunale di applicazione dello Statuto del contribuente.

5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

#### **Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con istanza in carta libera consegnata a mano, a mezzo e-mail, PEC o tramite posta, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado entro il termine per la presentazione del ricorso.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio valuta se la richiesta del contribuente ha ad oggetto una materia concordabile e, in caso positivo, formula al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Nel caso in cui la materia non sia concordabile, l'ufficio entro lo stesso termine comunica al contribuente il mancato accoglimento dell'istanza.

7. La mancata e ingiustificata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

8. Prima della data fissata nell'invito, il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

9. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

#### **Art. 7 – Svolgimento del contraddittorio**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra il Comune e il contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

#### **Art. 8 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che è sottoscritto dal responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

#### **Art. 9 – Esito negativo del procedimento**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo è dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

#### **Art. 10 – Modalità di pagamento**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione solo dopo aver verificato il pagamento di quanto dovuto o della prima rata.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

#### **Art. 11 – Perfezionamento ed effetti della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'importo definito, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;

b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

### **CAPO II – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

#### **Art. 12 – Modalità operative**

1. Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente.

3. Si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 13 comma 1 del Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997, vigenti al momento del versamento in ravvedimento.

### CAPO III – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

#### **Art. 13 – Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti gli organi di giustizia tributaria, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune di Battaglia Terme, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Si applicano le disposizioni degli artt. 48, 48 bis, 48 bis 1 e 48 ter del Decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, vigenti al momento della conciliazione.